All'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ricorso per rimborso Irpef trattenuta dal sostituto di imposta e non dovuta.					
II s	sottoscritto	nato a	il	19 ,	
residente a					
Codice fiscale					
Premesso che					
 presso la Cassa di Risparmio di Venezia è tuttora vigente un trattamento di previdenza aziendale per il personale integrativo del trattamento pensionistico obbligatorio dell'I.N.P.S., già costituito con regolamento 15 ottobre 1963 modificato nel tempo a seguito di accordi sindacali, con il Regolamento di Previdenza 19 gennaio 1984 (in seguito denominato "Regolamento" vedi allegato 1) e con il Verbale di Accordo 3 luglio 1992 (in seguito denominato "Accordo" vedi allegato 2) 					
•	 che a termini del "Regolamento" il suddetto trattamento integrativo di previdenza aziendale era posto a carico del Fondo di Previdenza appositamente costituito il quale era alimentato sia con oneri a carico della Cassa di Risparmio di Venezia, sia con oneri posti a carico dei lavoratori ed in particolare con un contributo dello 0.50% della retribuzione a carico del personale inquadrato nella categoria funzionari e dell'1% della retribuzione a carico del personale inquadrato nella categoria dirigenti; (cfr art. 9 del "Regolamento" vedi allegato 3) 				
•	che a seguito dell' "Accordo" del 3 luglio 1992 (vedi allegato 2) art.4, il contributo di cui sopra a carico del personale dipendente, a fronte di ridefinizioni del trattamento pensionistico è stato ridefinito, in particolare, nelle seguenti misure in percentuale della retribuzione annua:				
	Impiegati (fino a anni di anz	zianità)		.,%	
	funzionari (fino a 30 anni di anziani Dirigenti (fino a 30 anni di anzianità	,		90% 60%	
•	Che il ricorrente, assunto dal data, è stato inquadra:	to nella ca ella cate ategoria ollocament	ategoria egoria o in qu	impiegati/subalterni, dal ed in data, contribuendo quindi da iescenza avvenuto in data	

richiesta di rimborso Irpef

rispettivamente in misura del, %, dell'0,50% e dell' 1,90% della retribuzione pensionabile per i periodi

- Che la Cassa di Risparmio di Venezia, entrata a far parte del gruppo bancario Intesa/Sanpaolo, nell'ambito delle attività di aggregazione dei trattamenti pensionistici aziendali di tale gruppo, ha trasferito la gestione del proprio fondo di previdenza e la relativa dotazione patrimoniale corrispondente alla riserva matematica, presso il "Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli Sezione A" (in seguito denominato "Fondo Banco") garantendo peraltro ai propri pensionati la piena continuità delle prestazioni secondo la normativa di legge e di regolamento vigente (vedi allegato 4);
- Che con lettera del(vedi allegato 5) la Cassa di Risparmio di Venezia, obbligata titolare del trattamento pensionistico ha proposto al sottoscritto, tramite il "Fondo Banco", la liquidazione sotto forma di capitale del trattamento pensionistico goduto (capitalizzazione prevista anche dall'art. 5,c.2, del citato "Regolamento");
- che in fase di liquidazione la Cassa di Risparmio di Venezia, tramite il Banco Fondo, ha erroneamente applicato la tassazione, non escludendo dalla base imponibile anche la quota parte dei contributi versati dal lavoratore, che invece, nel limite del 4% della retribuzione annua, sono notoriamente esenti da tassazione, come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ancora di recente, con la Risoluzione 9 novembre 2007, n.324 (vedi allegato 8):

"la scrivente ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'Ente istante laddove, in riferimento al regime di tassazione applicabile a tali somme erogate nella forma di un 'indennità "una tantum" sostitutiva di pensione applica la disciplina fiscale contenuta nell'articolo 19, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 per la parte maturata dal I° gennaio 2001, e la disposizione contenuta nel testo del previgente comma 2 dell'articolo 17 del TUIR, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. In particolare, l'abbattimento dell'imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000 si sostanzia nella decurtazione dell'importo dei contributi versati dal lavoratore. La nota 7 agosto 1991, n. 8/1802/90, del Ministero delle Finanze, chiarisce che le condizioni per la detassazione parziale dell'indennità maturata fino al 31 dicembre 2000 sussistono indipendentemente dal fatto che la contribuzione a carico del lavoratore ecceda o meno la soglia del 4%. Ciò vuol dire che la parte della contribuzione annua detassabile non può in

richiesta di rimborso Irpef

ogni caso superare detta soglia e che l'eventuale quota parte eccedente va ricompresa nella base imponibile.

Infine, per quanto riguarda l'ulteriore condizione consistente nell'assenza, negli statuti dei fondi o casse di previdenza, di clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante, la scrivente ritiene che il medesimo requisito è soddisfatto anche in presenza di clausole che prevedono anticipazioni per causalità specifiche (quali l'acquisto o la manutenzione dell'alloggio come rappresentato nell'istanza). Infatti, come chiarito nella citata nota n. 8/1802/90 del 1991 del Ministero delle Finanze lo "scopo del legislatore, nel porre la limitazione, è stato soltanto quello di evitare possibili elusioni o collusioni intese ad accantonare quote di retribuzione detassata da ridistribuire periodicamente - alla stregua di una normale mensilità - nella forma dell'anticipazione di indennità di fine rapporto".

Ancora l'Agenzia delle Entrate, con <u>Risoluzione n. 186/E del 25 luglio 2007,</u> così ha precisato l'ambito applicativo della norma:

"Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000
Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ossia per i soggettì iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto articolo 13, comma 9, il previgente regime fiscale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 19 (articolo 17 fino al31 dicembre 2003), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi {TUIR),approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

considerato inoltre

- Che il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia risulta già istituito alla data del 15 novembre 1992 e risale quanto meno al 15 ottobre 1963 (come risulta dalla premessa del "Regolamento" vedi sopra allegato 1)
- che il lavoratore risulta già iscritto al predetto Fondo alla data del 28 aprile 1993, con qualifica quindi di "vecchio iscritto";
- Che è evidente come il ricorrente abbia diritto al rimborso delle somme erroneamente trattenute dal sostituto d'imposta;

richiesta di rimborso Irpef

• Che la fondatezza della domanda risulta dai documenti allegati all'istanza di rimborso (cedolini stipendio, Regolamento di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia 19 gennaio 1984, Verbale di Accordo 3 luglio 1992, lettera della Cassa di Risparmio di Venezia, lettera del ricorrente del, cedolino di liquidazione mese
• Il ricorrente fa inoltre presente che numerosi uffici dell' Agenzia delle Entrate e/o Commissioni Tributarie hanno già accolto spontaneamente le domande di rimborso già presentate (Produciamo le sentenze di Torino, di Varese, vedi allegati 11 e 12).
<u>II quantum</u>
 Il ricorrente ha percepito in data della pensione (riferita al,) di €, Le ritenute operate dal Fondo relativamente all'importo maturato, calcolate in base all' aliquota del % sono state pari a €.
 I contributi versati dal ricorrente sino al, data del collocamento in quiescenza, nel già citato limite del 4% della retribuzione, sono pari ad <u>€uro</u>
 Che nel periodo
 dei quali € a titolo di pensione integrativa (pari al% del totale) e € a titolo di capitalizzazione (pari al % del totale che l'importo di contributi totalmente pagati dal sottoscritto riferibili proporzionalmente alla capitalizzazione ammontano a € (% di € ne deriva una conseguente minore imposta (con aliquota del %) di € (della quale con il presente ricorso si chiede la restituzione.
In sintesi il conteggio può essere così riepilogato:
Posizione previdenziale complessiva al 31/10/200 € di cui € per capitalizzazione pensione e € di pensione integrativa erogata
 Aliquota Irpef applicata: % Imposta versata dal sostituto: € Contributi versati dal lavoratore riferibili proporzionalmente alla capitalizzazione da dedurre dall'imponibile: € , Minore imposta: € % = €
Tutto ciò premesso e considerato Il sottoscritto chiede a codesta Agenzia delle Entrate il pagamento della somma di €oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento della ritenuta. quale rimborso dell' IRPEF versata in eccedenza dalla Cassa di Risparmio di Venezia (per il tramite della gestione del "Fondo di Previdenza
vichiosta di viva la vas luvaf

richiesta di rimborso Irpef

Complementare per il Personale del Banco di Napoli – Sezione A") a seguito della capitalizzazione della pensione integrativa aziendale.

Si producono in allegato:

- 1. Stralcio Regolamento di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia del 19 gennaio 1984
- 2. Stralcio verbale di accordo 3 luglio 1992
- 3. Copia art.9 del Regolamento di Previdenza aziendale
- **4.** Lettera Carive 20 agosto 2008 di trasferimento della gestione pensionistica al Fondo Banco
- **5.** Lettera del Fondo banco di proposta di liquidazione mediante capitalizzazione della posizione previdenziale,
- 6. Lettera di adesione del sottoscritto alla proposta di capitalizzazione
- **7.** Copia cedolino pensione mese ... / 200... riepilogativo dell'importo liquidato e dell'imposta trattenuta;
- 8. Risoluzione 9/11/2007 n.324 agenzia delle entrate
- **9.** e **10** Copia cedolini stipendi da a (con prospetto riepilogativo dei contributi versati nel periodo);
- 11.e 12 Sentenze delle Commissioni Tributarie di Torino e Varese
- 13 a/g Modelli CUD redditi 200.. -200.. e riepilogo

Luogo e data	Il ricorrente

richiesta di rimborso Irpef